



prot. n. 7/22 Trib. prot. n. 16/22 Procura

Milano, 10 gennaio 2022

Oggetto: Verifiche attinenti al possesso e alla esibizione della certificazione verde COVID- 19 (c.d. green pass) base per alcune categorie di soggetti operanti negli Uffici Giudiziari: modifiche introdotte dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

- Visto l'art. 3 del D.L. n. 1/2022, il quale estende "ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari alle amministrazioni della giustizia" l'obbligo di possesso della estranei certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) base per accedere agli Uffici Giudiziari di cui all'art. 9-sexies del D.L. n. 22/2021, conv. con modif. dalla L. n. 87/2021 e succ. modif. (da ultimo, con D.L. n. 221/2021): tra l'altro precisando che le disposizioni di detta norma, quindi, "non si applicano (soltanto) ai testimoni e alle parti del processo" e, inoltre, che "l'assenza del difensore consequente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento";
- Ritenuto, pertanto, di dovere impartire immediate disposizioni per indicare le modalità di controllo e verifica del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19 base da parte (anche) dei nuovi soggetti sopra indicati, al fine di consentirne l'accesso agli Uffici Giudiziari minorili;
- Ribadito, ad ogni buon conto, che in base all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 22/2021 "le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
 - c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo",
- Visti e richiamati i precedenti provvedimenti sul punto emessi in data 13.10.2021 e 8.11.2021

Viales Mer

DISPONGONO

- a decorrere dalla data odierna e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria o comunque fino a nuove e specifiche indicazioni, gli addetti alla vigilanza avvalendosi degli appositi telefoni cellulari che sono stati già loro forniti estenderanno il controllo del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) base, in corso di validità, di cui al sopra citato art. 9, comma 2, del D.L. n. 22/2021, all'atto dell'accesso agli Uffici Giudiziari minorili anche alle seguenti persone: avvocati, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia (con esclusione di testimoni e parti processuali);
- in caso di mancato possesso o di mancata esibizione di valida certificazione verde da parte dei soggetti di cui sopra agli stessi sarà vietato l'accesso all'edificio giudiziario.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Si comunichi immediatamente a tutto il personale in servizio.

Si trasmetta alla All System Group s.p.a.

Si trasmetta copia per opportuna conoscenza:

- Al Presidente della Corte d'Appello di Milano
- Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano
- Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di:
 - Busto Arsizio
 - Como
 - Lecco
 - Lodi
 - Monza
 - Milano
 - Pavia
 - Sondrio
 - Varese

Il Presidente del Tribunale

Maria Carla Gatto

Haria Carpalialio

Il Procuratore/della Regubblic

-